



# COMUNE DI BELLUSCO

*Provincia di Monza e della Brianza (MB)*

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 5 del 26/02/2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>MODIFICA ALLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OFFERTASOCIALE".</b>
-----------------	---

Adunanza Straordinaria in Prima convocazione – seduta Pubblica.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in materia sono stati convocati alle ore 19.00 come da avviso (prot. n. 1229 del 21.02.2020) per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

L'anno duemilaventi addì **ventisei**, del mese di **Febbraio** alle ore 19.26 nella sede delle adunanze risultano presenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno i signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
COLOMBO MAURO	X	GASLINI SIMONA	X
INVERNIZZI ROBERTO	X	BRAMBILLA MARINA LUGIA	X
MISANI DANIELE	X	PAROLINI CINZIA	X
BENVENUTI MARIA	X	VEZZOLI AUGUSTO	X
STUCCHI STEFANO	X	FUMAGALLI PAOLO STEFANO	X
COLACI MONIA	X	DI VITA SIMONA	X
MAURI GIANNI	X		

**Totale Presenti: 13    Totale Assenti: 0**

Assume la presidenza **Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Invernizzi**.

Assiste la seduta **il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Zotti**.

E' altresì presente l'assessore esterno: Codecasa Leila Laura Giovanna.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

Il Presidente Roberto Invernizzi cede la parola all'assessore alla partita servizi sociali e sport Maria Benvenuti, la quale spiega le ragioni della modifica resasi necessaria a seguito di recenti pronunciamenti. Cita la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, n. 5444/2019 e il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 283 del 2017. Precisa che sono state presentate le modifiche alla Commissione comunale Statuto e Regolamenti con esito favorevole ed aggiunge che dopo l'approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni soci di Offertasociale l'iter si concluderà con l'approvazione dell'Assemblea. Si sofferma brevemente sulle modifiche agli art. 15, 21, 26, 31, 38 bis e 43.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 23.09.2002 sono stati approvati la convenzione e lo Statuto dell'Azienda speciale consortile OFFERTASOCIALE, che ha iniziato la sua attività il 01.01.2003;
- nel corso degli anni sono state apportate diverse modifiche allo Statuto, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 26 del 26.04.2004, n. 22 del 24.02.2005, n. 58 del 30.11.2010 e n. 69 del 30.11. 2011 e n. 7 del 28.01.2019.

PRESO ATTO che, al fine di adeguare il testo dello Statuto alla normativa vigente alla luce dei più recenti pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa (in particolare della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5444/2019) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in particolare delle Linee Guida n. 7) l'Assemblea Generale dei Sindaci, nella seduta del 17 dicembre 2019, ha esaminato le proposte del Consiglio di Amministrazione di apportare modifiche dello Statuto dell'azienda speciale consortile Offertasociale, come successivamente indicato.

CONSIDERATO che le modifiche proposte sono intese, in particolare, a rafforzare i requisiti dell'*in house providing* così come richiesto dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e smi potenziando gli strumenti per rendere effettive le modalità di attuazione del controllo analogo congiunto prescritto dall'art. 5 comma 5 del già citato D.lgs. 50/2016 e smi (a tale proposito, è stata, in particolare, prevista la costituzione di un nuovo organismo denominato Comitato per il controllo analogo congiunto, appositamente deputato ad incrementare l'esercizio in concreto della direzione strategia e del controllo da parte dei Comuni soci sull'andamento dell'azienda).

RILEVATO, altresì, che ai fini di cui sopra è stato previsto l'obbligo per i Consigli Comunali dei Comuni soci di approvare il bilancio preventivo annuale e triennale (accompagnato da una relazione programmatica annuale) ed il bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo dell'Azienda, in linea con quanto previsto dal parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 283 del 2017.

ATTESO, altresì, che è stato adeguato, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b del D.lgs. 50/2016 e smi, l'articolo 15 dello Statuto dell'Azienda prevedendo che l'Azienda stessa possa erogare prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati – ivi compresi Enti Locali non consorziati – nella misura in cui la produzione di tali servizi sia inferiore al 20% dell'attività aziendale e comunque nel rispetto della normativa vigente.

DATO ATTO che tali proposte sono state fatte proprie dall'Assemblea dei Sindaci in data 17 dicembre 2019 e analiticamente riportate nel relativo verbale di Assemblea, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione.

CONSIDERATO che le modifiche dello Statuto dell'azienda speciale consortile Offertasociale sono state presentate alla Commissione comunale Statuto e Regolamenti con esito favorevole.

DATO ATTO, inoltre, che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PRESO ATTO del parere reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000.

CON VOTI n. 13 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1) di approvare le modificazioni al testo dello Statuto dell'Azienda speciale consortile OFFERTASOCIALE asc proposte dall'Assemblea aziendale generale dei Sindaci nella seduta del 17 dicembre 2019 e indicate nell'allegato testo, che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato 2 – Verbale del 17 dicembre 2019 ed Allegato 3 – estratto con le modifiche);

2) di dare atto che il testo dello Statuto dell'Azienda speciale consortile OFFERTASOCIALE asc aggiornato, in cui sono recepite le modifiche apportate col presente atto è quello dell'Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente atto;

3) di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Indi, stante l'urgenza di procedere a rendere operative le modifiche statutarie oggetto di variazione;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000.

---

Allegati: 1) parere  
2) verbale dell'assemblea Offertasociale del 17/12/2019  
3) estratto con le modifiche  
4) testo dello statuto di Offertasociale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**OGGETTO:     MODIFICA ALLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OFFERTASOCIALE".**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SETTORE EDUCATIVO - SOCIO CULTURALE  
**Emanuela Ronchi**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
**Roberto Invernizzi**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dott.ssa Francesca Zotti**

### **PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Addi, 28/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**dott.ssa Francesca Zotti**

# VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE

SEDUTA n. 14 del 17 dicembre 2019

Il giorno 17 dicembre 2019 alle ore 17.30 presso la sala consiliare del comune di Vimercate, convocati in seduta ordinaria e in seconda convocazione con avviso scritto dalla Presidente dell'Assemblea, Kristiina Loukiainen, notificato a norma di Statuto (ex art. 26, c. 4), i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

La Presidente nomina segretario Claudia Sala (Direttore OS). Partecipano: Milena Buffon (resp. Area Gestione generale); dott.ssa Saveria Morello (Revisore unico).

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, viene verificata la presenza dei consiglieri con diritto di voto (Sindaci o loro delegati) per la validità legale dell'assemblea.

Risultano presenti:

PRESENZE ASSEMBLEA		ANNO 2019 (peso assembleare aggiornato)		
COMUNE	sindaco o delegato	Presenti 17/12/2019		millesimi
AGRATE	Collia Carmen	1	X	67,34
AICURZIO	Ferrario Eriberto	1	X	17,11
ARCORE	Del Campo Valentina	1	X	83,94
BASIANO-MASATE (Unione)	Solcia Stefania	1	X	24,66
BELLUSCO	Benvenuti Maria	1	X	33,33
BERNAREGGIO	Abouri Jamila	1	X	44,35
BURAGO	Cannarile Maria Camera	1	X	21,94
BUSNAGO	Mantovani Claudia	1	X	26,26
CAMPARADA-LESMO (Unione)				-
CAPONAGO	Colzani Donatella	1	X	22,93
CARNATE	Defendi Elisabetta	1	X	34,02
CAVENAGO	Biffi Giacomo	1	X	32,42
CONCOREZZO	Magni Walter	1	X	64,05
CORNATE	Teruzzi Cristina	1	X	46,07
CORREZZANA	Secchi Daniele	1	X	16,83
GREZZAGO	Comelli Pierangelo	1	X	16,84
MEZZAGO	Macchiavelli Lorenzo	1	X	20,65
ORNAGO	Siccardi Daniel	1	X	20,86
POZZO D'ADDA	Botter Roberto	1	X	23,80
RONCELLO	Mendola Maria Vincenza	1	X	17,18
RONCO BRIANTINO	Loukiainen Kristiina	1	X	19,96
SULBIATE	Della Torre Carla	1	X	19,98
TREZZANO ROSA	Cataldo Diego	1	X	18,76
TREZZO SULL'ADDA	Cataldo Diego	1	X	55,74
USMATE VELATE	Redaelli Greta	1	X	43,85
VAPRIO D'ADDA	Cataldo Diego	1	X	38,24
VIMERCATE	Teoldi Patrizia Clelia	1	X	116,57
presenza (millesimi)		<b>26</b>		<b>948</b>
presenza ( % )				94,77%

Componenti assegnati	27	Componenti presenti	26	Millesimi	948/1000	Percentuale	94,77%	Componenti assenti	1
----------------------	----	---------------------	----	-----------	----------	-------------	--------	--------------------	---

L'Assemblea inizia alle ore 17.37.

## DELIBERAZIONI:

-	<b>ESAME E APPROVAZIONE VERBALE DEL 10.12.2019</b>	-
---	--	---

Il punto viene rinviato alla seduta successiva non essendo ricorse le condizioni per inoltrare il verbale in tempo utile.

<b>n. 31</b>	<b>NOMINA CONSIGLIERE CDA</b>	-
--------------	-------------------------------	---

La Presidente Loukiainen ricorda all'assemblea che per la nomina del consigliere vacante del CdA è pervenuta, da parte del Comune di Concorezzo, la candidatura del sig. Marco Bramati (il CV è stato inviato in allegato alla convocazione). Lascia la parola all'assessore Magni di Concorezzo, che, da un lato, conferma la disponibilità del sig. Bramati ad assumere l'incarico e dall'altro ne sottolinea l'adeguatezza del profilo. Informa inoltre i presenti circa il fatto che la stessa persona è candidata ad assumere il ruolo di Presidente dell'azienda speciale, ente con cui il comune gestisce la Farmacia.

Raccolto il parere dei presenti, non essendovi obiezioni la Presidente Kristiina Loukiainen propone all'Assemblea la nomina del sig. Marco Bramati a membro del Consiglio d'amministrazione,

L'ASSEMBLEA GENERALE  
con voto unanime favorevole  
DELIBERA

la nomina del sig. Marco Bramati a membro permanente del Consiglio d'amministrazione aziendale sino a scadenza di mandato ( 04 febbraio 2022).

<b>n. 32</b>	<b>PROPOSTE REVISIONE STATUTO AZIENDALE</b>	Allegato 1
--------------	---	------------

La Presidente Loukiainen introduce il punto in approvazione ricordando che la revisione dello Statuto nasce dalla necessità di adempiere a quanto prescritto da ANAC, in materia di affidamenti effettuati secondo modalità non previste dal Codice degli Appalti. Al riguardo, l'affidamento dei servizi dall'ente locale all'azienda speciale ex art. 114 del TUEL, è considerato alla stregua di un affidamento in house.

Le proposte di modifica dello Statuto (elaborate con il supporto dei segretari comunali, in particolare del dott. Codarri e inviate a sindaci e assessori in allegato alla convocazione) andranno approvate da parte dei singoli Consigli Comunali; al termine del processo, l'Assemblea generale approverà il nuovo Statuto. A tale proposito, si ricorda che le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate entro il 28 febbraio 2020.

Tra le modifiche proposte, sottolinea la Presidente, vi sono sia l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda da parte dei consigli comunali sia l'istituzione del Comitato per il Controllo analogo. Per quanto concerne il primo punto, considerando l'elevato numero dei comuni consorziati, risulta sin d'ora utile condividere che le amministrazioni dovranno organizzare con cura i tempi delle convocazioni dei Consigli (il bilancio di esercizio, ad esempio, deve essere depositato presso la Camera di Commercio entro 30 giorni dalla approvazione da parte dell'Assemblea di Offertasociale).

Prosegue dunque con l'illustrazione delle proposte di modifica come da documento allegato alla convocazione.

Si apre la discussione. La Presidente Loukiainen si sofferma in particolar modo sull'articolo 38 bis, comma 5, in relazione al quale l'assemblea deve indicare sia il numero dei componenti che i criteri di costituzione del Comitato per il controllo analogo. La proposta è di nominare 7 membri; la proposta viene accettata dai presenti. Si apre invece la discussione relativa alla individuazione dei criteri di rappresentanza, per la quale ci si avvale del prospetto redatto dalla Presidente.

Prende la parola Diego Cataldo, Sindaco di Trezzano Rosa, il quale chiede che venga adottato un criterio che tuteli la rappresentanza del territorio del trezzese, costituito prevalentemente da comuni di piccole dimensioni. Chiede inoltre che alle parole "controllo analogo" si aggiunga l'aggettivo 'congiunto', in considerazione del fatto che il controllo analogo continuerà comunque ad essere esercitato anche da parte del singolo comune.

La Presidente Loukiainen risponde affermando che è consuetudine adottare prassi volte a dare equa rappresentanza alla multiformità della compagine consortile.

Inoltre si conviene sull'opportunità di aggiungere l'aggettivo congiunto alla denominazione del Comitato.

A seguito del dibattito, i criteri individuati per la costituzione del Comitato sono i seguenti:

- a) n. 2 componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- b) n. 4 componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti;
- c) n. 1 componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Terminata la discussione, le proposte di modifica del testo dello Statuto che vengono sottoposte all'approvazione risultano essere le seguenti:

#### **Art. 15. " Erogazione di servizi e prestazioni a soggetti terzi**

Viene cancellata la frase "...nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale, e nel rispetto della normativa vigente", che viene sostituita con "nella misura in cui la produzione di tali servizi sia inferiore al 20 % dell'attività aziendale (ai sensi dell'art 5 comma 1 lettera b D.Lgs 50/2016 e smi) e comunque nel rispetto della normativa vigente.

e, pertanto, il nuovo testo dell'articolo, è il seguente:

**L'Azienda ha facoltà di erogare prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati – ivi compresi Enti Locali non consorziati - nella misura in cui la produzione di tali servizi sia inferiore al 20 % dell'attività aziendale (ai sensi dell'art 5 comma 1 lettera b D.Lgs 50/2016 e smi) e comunque nel rispetto della normativa vigente.**

#### **Art. 21. Attribuzioni**

Al comma 1. viene inserito il nuovo punto b) come segue:

b) elegge i membri del Comitato di controllo analogo congiunto secondo quanto previsto dall'art. 38 bis del presente Statuto

Al comma 2. viene aggiunta la frase: "ai fini di quanto previsto dall'art. 43 co. 5 del presente Statuto".

E viene cancellata la frase "Per quanto riguarda i suddetti atti fondamentali, l'Assemblea generale provvede all'approvazione in luogo dei Consigli comunali di ogni singolo Ente locale consorziato".

e, pertanto, il nuovo testo dell'articolo, è il seguente:

**1. L'Assemblea generale dei soci rappresenta unitariamente gli Enti consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:**

- a) **elegge, nel proprio seno, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente;**
- b) **elegge i membri del Comitato di controllo analogo congiunto secondo quanto previsto dall'art. 38 bis del presente Statuto;**
- c) **definisce il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi del c. 2, art. 31 del presente Statuto);**
- d) **nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Comuni consorziati secondo i criteri definiti nell'art. 31 del presente Statuto;**
- e) **determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;**
- f) **nomina il Revisore dei Conti;**
- g) **stabilisce i gettoni di presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e il compenso del Revisore;**
- h) **determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 30;**
- i) **approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del D.Lgs 267/2000, e in particolare il Piano programma annuale, lo schema tipo dei contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Bilancio d'esercizio comprensivo del Conto Consuntivo e le relative variazioni;**
- j) **delibera inoltre sui seguenti oggetti:**
  - **proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda;**
  - **richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda;**
  - **accoglimento di conferimenti di servizi o capitali**
  - **scioglimento dell'Azienda;**
  - **modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisione delle quote di partecipazione;**



- modalità di compartecipazione a carico dell'utenza, sulla base di regolamenti territoriali di accesso ai servizi;
- Bilancio Sociale;
- convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
- sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- accensione di mutui;
- approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso;
- acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permute.

2. Gli atti fondamentali approvati dall'Assemblea dei soci (Piano programma, schema tipo dei contratti di servizio, bilancio economico di previsione annuale/triennale, bilancio di esercizio) dovranno essere trasmessi a tutti i Comuni consorziati non appena approvati dall'Assemblea generale. La trasmissione degli atti, accompagnati da nota a firma del Presidente dell'Assemblea, sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata ai fini di quanto previsto dall'art. 43 co. 5 del presente statuto.

### **Art. 26 Maggioranza assoluta**

Viene cancellato il punto b) nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

e, pertanto, il nuovo testo dell'articolo, è il seguente:

1. E' necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea generale dei soci per la validità delle seguenti deliberazioni:
  - a. nomina del Presidente dell'Assemblea generale dei soci e del Vice Presidente;
  - b. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
  - c. revoca del Presidente dell'Assemblea;
  - d. nuove ammissioni di Enti all'AZIENDA;
  - e. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali
  - f. modifiche statutarie;
  - g. scioglimento;
  - h. determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
  - i. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione;
  - j. contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
  - k. modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10;
2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.
3. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere.

### **Art. 31 Il Consiglio di Amministrazione**

Al punto 1 viene aggiunta la frase: "con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti"

e, pertanto, il nuovo testo dell'articolo, è il seguente:

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di cinque componenti, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica. I criteri e il numero dei componenti vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.
3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni, e ciascun componente è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.
4. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun Amministratore, ed è conservato agli atti dell'Azienda.
5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
6. Possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla legge per essere eletti Consiglieri Comunali e Provinciali e che non abbiano cause di incompatibilità o inconfiribilità ai sensi del D.Lgs 39/13.

7. Nella prima seduta i consiglieri rilasciano formale auto-dichiarazione attestante l'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità all'assunzione della carica.

8. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Dopo l'art. 38 viene aggiunto il nuovo articolo 38bis:

**Art.38 bis "Il Comitato per il controllo analogo congiunto"**

1. E' istituito il Comitato per il controllo analogo congiunto dell'Azienda Speciale Consortile Offertasociale. Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte dei Comuni associati. I pareri preventivi resi dal Comitato hanno una funzione ausiliaria e facilitatrice dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo una conoscenza puntuale dell'andamento complessivo della gestione e di monitorare la qualità dei servizi erogati dall'azienda.

2. Per le finalità del precedente comma il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi priorità e piani dell'Azienda e delle relative direttive generali; a tal fine il Cda sottopone a preventivo parere del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, una relazione annuale sull'andamento economico patrimoniale e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, e le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea relative ai seguenti argomenti:

- a. il Piano programma annuale;
- b. i contratti di servizio
- c. il Bilancio di Previsione annuale e triennale;
- d. il Conto Consuntivo e il bilancio di esercizio.
- e. Approvazione e modifica del piano di organizzazione con relativo potere di veto.

3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo da parte del Comitato.

4. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Comitato può richiedere informazioni e visionare atti e documentazione relativi all'Azienda ed alla sua amministrazione; si confronta inoltre con il Revisore dei Conti.

5. L'Assemblea Generale dei soci elegge, nel proprio seno, i n. 7 componenti del Comitato con separate votazioni rispettivamente:

- a) n. 2 componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- b) n. 4 componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti;
- c) n. 1 componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Partecipano al voto a scrutinio segreto solo i Comuni appartenenti a ciascuna fascia demografica e viene approvata la candidatura che avrà ottenuto la maggioranza dei Comuni votanti appartenenti alla medesima fascia. In caso di parità dopo la votazione a scrutinio segreto si procede con votazione palese e viene approvata la candidatura che avrà ricevuto il voto da parte del maggior numero di abitanti equivalenti (ottenuti sommando gli abitanti dei Comuni che avranno votato ciascuna candidatura). Per quanto previsto nel presente comma 5 si fa riferimento al numero di abitanti risultanti al 31 dicembre del penultimo anno precedente alla elezione del Comitato.

6. Sono eleggibili nel Comitato per il controllo analogo congiunto i Sindaci dei Comuni o Assessori da questi delegati, in via permanente. Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente ed un vice Presidente che dovrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni di componente del Comitato, né rimborsi per le spese sostenute.

7. Salvo quanto richiamato nel successivo comma 6, i membri del Comitato durano in carica 3 (tre) anni a partire dalla data di nomina e scadono alla data della prima Assemblea successiva al decorrere dei 3 (tre) anni. I membri del Comitato sono rieleggibili.

8. I membri del Comitato decadono nel caso non rivestano più la carica di Sindaco/Assessore Comunale o in caso di rinuncia o dopo tre assenze consecutive non giustificate. Il Presidente del Comitato dà comunicazione tempestiva della decadenza al Presidente dell'Assemblea che, senza ritardo, convoca una seduta dell'Assemblea per la nomina del sostituto, sulla base della designazione della fascia demografica interessata alla surroga; il mandato del componente oggetto di surroga avrà la stessa durata residua del Comitato.

9. Il Comitato si riunisce presso la sede legale dell'Azienda. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno la metà dei componenti dell'organo stesso. Il Comitato di Controllo delibera a maggioranza dei presenti.

10. Il Presidente dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato. Su richiesta del Presidente del Comitato, i componenti del Cda e il Direttore dell'Azienda, senza diritto di voto, partecipano alle riunioni del Comitato.

11. Il Comitato ha funzioni di coordinamento tra i Comuni aderenti con riguardo alle attività di Offerta Sociale nel suo complesso. Ove richiesto, formula pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Assemblea su materie attinenti l'operatività dell'Azienda.

12. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento.

#### **Art. 43 Contabilità e bilancio**

Viene aggiunto il punto 5.

5. I Consigli Comunali dei Comuni associati votano il Bilancio preventivo annuale e triennale (accompagnato da una relazione programmatica annuale) ed il bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo dell'Azienda, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dei soci.

e, pertanto, il nuovo testo dell'articolo, è il seguente:

**1.L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare dal D.P.R. 902/1986, titolo III e dal TUEL 267/2000. e s.m.i.**

**2.I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:**

- a) il Bilancio preventivo annuale e triennale, accompagnato da una relazione programmatica annuale;**
- b) il bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo.**

**3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 21, comma 1 lettera h) del presente statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.**

**4.Ai sensi dell'art. 114, c. 4 del TUEL, l'azienda è tenuta a informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.**

**5.I Consigli Comunali dei Comuni associati votano il Bilancio preventivo annuale e triennale (accompagnato da una relazione programmatica annuale) ed il bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo dell'Azienda, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dei soci.**

Si dibatte anche se il bilancio preventivo 2020 in approvazione debba essere approvato o meno dai consigli comunali, posto che lo Statuto ancora vigente non lo prevede.

Al riguardo la Presidente Loukiainen esprime la sua opinione, secondo cui ciò sarebbe opportuno in considerazione del fatto che tale prassi è richiesta dalla legge e le modifiche statutarie vanno in questa direzione. Invita pertanto i colleghi ad accogliere tale indicazione.

A questo punto chiede la parola il revisore, dott.ssa Morello la quale chiede che possa prendere visione della documentazione che sta supportando l'interlocuzione con l'ANAC, mentre sottolinea che, essendo Offertasociale un ente pubblico a rilevanza economica, il bilancio che va depositato, entro 30 gg, alla Camera di Commercio è e rimane quello approvato dall'Assemblea generale.

Terminata la discussione, non essendovi obiezioni, la Presidente pone al voto la revisione degli articoli dello Statuto.

#### **L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

con voto unanime

#### **DELIBERA**

- di fare proprie tutte le modifiche come nelle premesse illustrate ed analiticamente riportate e, per l'effetto, di approvare la proposta di modifica dello Statuto, come sopra modificato e come nell'allegato - che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera – riportato.
- di dare mandato alla direzione di trasmettere la proposta del nuovo testo dello Statuto ai comuni consorziati, ai fini della sua approvazione da parte dei Consigli Comunali, così come previsto dal c. 1 dell'art. 114 del TUEL.

<b>n. 33</b>	<b>ESAME E APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2020</b>	<b>Allegato 2</b>
--------------	--	-------------------

Introduce l'esame del documento la Presidente Loukiainen dicendo che, diversamente da quanto fosse stato previsto, l'approvazione del Piano Programma dovrà prevedere lo stralcio relativo al progetto di riorganizzazione aziendale in considerazione del fatto che la RSU aziendale e il rappresentante CGIL ha chiesto al riguardo un confronto ex art. 5 CCNL EE.LL. Posto che la richiesta è stata accolta, l'approvazione

odierna riguarderà pertanto l'intero documento ad eccezione del piano riorganizzativo. Quest'ultimo sarà fatto oggetto di specifica approvazione successivamente allo svolgimento dell'incontro richiamato.

Lascia quindi la parola al Direttore per l'illustrazione della relazione introduttiva, che la scorre soffermandosi sugli aspetti più salienti.

Innanzitutto, come già esaminato nella scorsa seduta, il budget di spesa 2020 incrementa di circa il 7,4% rispetto all'anno precedente, assestandosi a quota € 19.891.727.

Tale crescita, sul versante delle entrate, deriva in maggiore misura dai finanziamenti di diversa natura del welfare territoriale ("altri proventi" + 10,2%) e quindi dai maggiori investimenti comunali nella gestione associata dei servizi (+5,9%).

Tra i fondi di diversa natura risultano pressoché stabili quelli destinati a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, confermati perlopiù dai rinnovati stanziamenti del Fondo povertà. Sono infatti previste in entrata le risorse per l'inclusione sociale - denominate negli ultimi anni, di volta in volta SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva), poi REI (REddito di Inclusione) e oggi Reddito di Cittadinanza) - la cui gestione prevede un modello operativo basato sulla raccolta delle domande presso i servizi sociali comunali e il rinvio dei soli casi complessi ad una équipe multi-professionale istituita a livello territoriale.

Accanto a ciò, aumentano le risorse destinate alla accoglienza e alla integrazione dei migranti, comprese nei progetti SPRAR 29 (accoglienza migranti adulti) e SPRAR Minori (accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, accolti nella Comunità di Cavenago B.za).

Contribuiscono inoltre a finanziare il sistema:

- il FSR, stimato in € 1.166.816;
- il FNPS, per un ammontare complessivo di € 435.978 (di cui € 74.981 quali quote vincolate del Fondo 2019), a co-finanziamento dei servizi Affidi, Penale minorile, SIL (Servizio per l'Inserimento Lavorativo), Sportelli Stars, Ufficio tutele, ETIM (Equipe Integrata Minori) e Uffici dei Piani di Zona (l'importo incide per il 2,2% delle entrate).

Per quanto riguarda i consumi previsti sui servizi, e utilizzando come dato le ore/prestazioni, il confronto sull'anno precedente conferma una generale crescita, seppure con punte più o meno elevate sui diversi servizi. Nell'esame della relazione, ci si sofferma soprattutto sulle aree seguenti.

Nell'**Area Famiglia e Minori** risultano in diminuzione i seguenti servizi a consumo: il Servizio psicologico Tutela minori (- 1,3%) e il Servizio per il Diritto di visita e relazione - ex Spazio Neutro (- 16,8%). Il Servizio Educativo Familiare (SEF) conferma con - 2,3% il trend di decrescita dell'ultimo biennio, anche se in misura inferiore: - 5,3 % nel 2019 e - 10% nel 2018.

Per quanto riguarda i servizi gestiti in forma associata si registrano invece l'incremento del monte ore previsto per il personale del Servizio Penale Minorile e quello previsto per la figura dello psicologo impiegato nel Servizio Affidi.

Nell'**Area Non Autosufficienza**, invece, rileva innanzitutto il complessivo aumento dei consumi del servizio di educativa scolastica (alcuni comuni aumentano significativamente il monte ore, altri lo diminuiscono) e dei servizi integrativi (+3,7%), comprendendo, questi ultimi, anche le prestazioni di mediazione linguistica e culturale. Il **Servizio di assistenza a domicilio per anziani** (SAD) segna un significativo incremento della richiesta di prestazioni (+10%), così come l'**Ufficio tutele** che passa da una previsione gestionale di 103 a 113 deleghe.

Per entrambe le aree, vengono riportati i prospetti finalizzati alla misurazione del livello di efficacia, ovvero del valore sociale prodotto attraverso la realizzazione delle attività in capo ai servizi.

Per quanto concerne gli indicatori di spesa, in relazione al costo del personale dipendente, esso ammonta a € 1.974.714 con un aumento del 8,3% sull'anno precedente. Ciò prevalentemente in ragione del potenziamento del personale che ha riguardato la struttura centrale (area amministrativa e gestionale) e le assunzioni realizzate nell'area inclusione sociale per l'attuazione delle misure previste dal Piano povertà (prevalentemente figure di assistenti sociali).

Invece, in relazione ai costi delle sedi operative, sulla base dei consumi assestati a fine anno, le spese per "i servizi assegnati" sono previsti in lievissimo aumento: + 7,4% (+ € 1.190) sull'anno precedente, in ragione dell'incremento delle spese per carburante e rimborsi KM ai dipendenti, così come per gli automezzi. Diversamente, diminuiscono in modo significativo i costi previsti per le utenze (- 24,3% per telefono, acqua, gas), le spese varie e per manutenzioni.

Nel 2020, i costi delle sedi operative aumentano in corrispondenza della realizzazione della nuova sede di via Cavour in Vimercate, destinata ad ospitare il personale e le attività legate alla area della inclusione sociale. Sulla base dell'intesa concordata con il Comune di Vimercate, proprietario dei locali, è stato definito un piano che spalma su un arco di dieci anni i costi derivanti dalla ristrutturazione, stimati complessivamente in € 42.564,28.

La sostenibilità delle gestioni esternalizzate, nel 2020, rileva in modo importante sia per la gestione dei CDD e del CSE. Nel primo caso, con la saturazione dei posti, i costi generali risultano distribuiti su un numero utenti più elevato, pertanto il costo/utente medio su base annua – pasto escluso - ammonta a €12.856,00 (€13.643) e a €13.926 pasto incluso (€14.768).

Per quanto attiene il CSE, si sottolinea il trend positivo riferito all'esposizione del costo annuale pro-capite a carico dei Comuni, che ammontava a € 27.752 nel 2013 e ammonta il prossimo anno a €17.069.

Il Direttore si sofferma quindi sui costi amministrativi centralizzati, indicando che la loro incidenza sul valore della produzione è pari al 2,2% (in diminuzione sull'anno precedente). Dal 2020, tuttavia, come precisato nell'esame delle tavole di bilancio la scorsa seduta, si prevede l'introduzione della funzioni di coordinamento sui servizi appaltati dell'area minori e famiglie e il potenziamento di quella già esercitata nell'area della Non autosufficienza dalla referente del sistema CDD e CSE.

Di interesse è anche la prospettiva riguardante le attività di consolidamento dei nuovi servizi che riguarderanno gli interventi nell'area dell'inclusione sociale (RdC), le politiche dell'abitare (gestione bandi emergenza casa) e le attività di accoglienza rivolta ai migranti adulti e minori (progetti SPRAR 29 e SPRAR Minori).

In merito ai servizi gestiti in forma diretta, viene fatto un affondo sui servizi seguenti:

- il Servizio Sociale Territoriale, in crescita anche sul 2020 (+5,7) in conseguenza dell'affidamento del servizio da parte di un nuovo ente socio, così che nel 2020, solo 6 comuni su 28 non utilizzano il servizio nella sua forma associata. Accanto a questo dato positivo, va tuttavia richiamata una relativa fatica a rispettare i tempi di attivazione del servizio nei casi in cui la richiesta riguardi l'area della tutela minori oppure il contesto di lavoro risulti particolarmente critico. Obiettivo di questo servizio, per il 2020, è di uniformare gli strumenti di lavoro (produzione di relazioni e report a beneficio delle amministrazioni);
- il SIL (Servizio di Inserimento Lavorativo), quale servizio costantemente in crescita nel volume e articolazione di attività gestite, cui è corrisposto in questi ultimi anni, anche un significativo miglioramento della capacità di attrarre risorse dal sistema dotale, nonché di perseguire gli obiettivi di mission del servizio (inserimento lavorativo). Su questo servizio è da prevedere l'apertura di un bando di selezione per l'assunzione del referente aziende, in quanto funzione cruciale e consolidata che occorre integrare in modo organico.

Viene infine trattato il tema delle sperimentazioni: l'équipe Territoriale Integrata Disabili; il Polo Giovani, entrambe già avviate nel 2019 e finanziate dal FNPS, in quanto obiettivi del PdZ.

L'équipe Integrata Disabili, racconta il direttore, nasce quale nuovo strumento per la valutazione multidimensionale della persona disabili, con funzione di integrazione dei bisogni, orientamento e supporto al servizio sociale comunale nella predisposizione del progetto di vita. Inoltre, l'équipe lavorerà in modo da assicurare un sostegno concreto alle famiglie che assistono persone in situazioni di disabilità e di compromissione cognitiva e motoria, con lo scopo di coinvolgerle nello sviluppo di percorsi di vita autonoma indipendente delle persone con disabilità.

Invece, il progetto Polo Giovani si muove in continuità con una nuova formula già attivata nel corso del 2019 - in forma congiunta dal servizio SIL e dal Penale Minorile - ma che nel 2020 troverà una più compiuta definizione operativa grazie al finanziamento garantito dal FNPS.

Punto di partenza del progetto è la volontà di offrire ai giovani segnalati ai servizi risposte più efficaci. Gli utenti sono sempre più spesso ragazzi che abbandonano o vengono espulsi dal circuito della formazione tradizionale; giovani che vivono con difficoltà la loro dimensione sociale ed individuale e a rischio di devianza o isolamento sociale. Molti di questi giovani hanno tratti di personalità che richiamano i c.d. NEET (not – engaged - in education, employment or training), ovvero persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione, in sintesi ragazzi che hanno scelto il ritiro di fronte alla sofferenza. A questi giovani e alle loro famiglie il progetto sperimentale "Polo giovani" intende dedicare energie nuove ed attenzioni particolari, laddove le prestazioni più "standard" rischiano di essere inefficaci.

Entrambe le progettualità verranno sottoposte all'attenzione dell'assemblea ad inizio 2020, così che anche gli amministratori ne siano a conoscenza.

Un ulteriore progetto in cantiere per il 2020 riguarda il solo territorio del trezzese ed è relativo alla istituzione di una funzione di coordinamento territoriale, nell'ambito della tutela minori. Il progetto, elaborato su istanza dei servizi sociali dei sette comuni di quel territorio, per essere validato, sarà esaminato, in prima battuta, dall'assemblea di ambito del trezzese e poi dall'assemblea generale aziendale. Finalità del progetto è di consolidare il funzionamento dei servizi di tutela minori nei comuni di minori dimensioni del trezzese, fornendo agli operatori attività di sostegno e di supervisione.

In ultimo, ma non per importanza, sempre nell'area della Minori e Famiglie, è in fase di conclusione uno studio di fattibilità relativo alla possibile gestione in forma associata di un nuovo servizio: il Centro diurno per minori (età tra gli 8 e i 12 anni, ovvero frequentanti dal terzo anno di scuola primaria al primo anno della scuola secondaria di primo grado). Lo studio è nato dalla necessità di ampliare la gamma di risposte che possono essere poste in campo dai comuni al fine di fare fronte alla complessità delle problematiche attualmente caratterizzanti le famiglie e i figli minori.

Terminato lo studio di fattibilità, il progetto verrà sottoposto all'esame dei tecnici e dell'assemblea consortile, per la sua eventuale realizzazione.

Per quanto riguarda il personale, la compagine dei dipendenti a tempo indeterminato al 1 gennaio 2020 sarà di 42 unità (di cui 19 part time) con due operatori appartenente a categoria protetta. A tempo determinato saranno invece 22 dipendenti: il Direttore (contratto triennale), due assistenti sociali ed un educatore impegnati nella gestione del Piano Povertà, due AS per progetto Sprar Minori e dell'Ufficio di Piano del Trezzese, due operatori necessari per altrettante sostituzioni per maternità, 14 assistenti sociali del servizio SST (per le quali i comuni hanno confermato l'interesse).

Quindi per il 2020 è previsto che graviteranno nei ruoli professionali dell'azienda ancora 16 (11) professionisti in regime di collaborazione secondo la normativa (coordinata) con contratti solo annuali e 22 (13) collaboratori con incarichi di consulenza in regime di partita IVA (come gli psicologi, i consulenti, ecc.) e prevedibilmente 2/3 occasionali su progetti.

La parte relativa alla riorganizzazione aziendale non viene trattata in quanto oggetto di rinvio ad una prossima assemblea consortile, come anticipato in premessa.

L'ultimo argomento affrontato riguarda quindi il rapporto "Azienda e istituzioni", ove si accenna al fatto che nel corso del 2020, in vista dell'avvio del nuovo ciclo di programmazione zonale (2021-2023), per il solo territorio del trezzese, dovrebbero finalmente crearsi le condizioni necessarie a implementare il nuovo assetto zonale previsto dalla riforma del 2015, quale perimetro entro cui esercitare la funzione programmatoria ex legge 328/2000.

Terminata la discussione, non essendoci interventi, il Piano programma 2018 - comprensivo del bilancio di previsione annuale e triennale e della nota del revisore unico - viene posto all'approvazione dei soci presenti.

#### L'ASSEMBLEA GENERALE

con voto unanime

#### DELIBERA

l'approvazione del Piano programma 2020 - atto programmatico annuale della gestione aziendale - comprensivo del Bilancio di previsione annuale e triennale 2020-2022, e della nota del Revisore unico. Come da premessa, si stralcia la parte riguardante il piano di riorganizzazione aziendale, che sarà oggetto di una delibera successiva.

<b>n. 34</b>	<b>ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022</b>	<b>-</b>
--------------	---	----------

Il Direttore richiama le voci principali che compongono il quadro economico - già affrontato in prima lettura nella seduta precedente - che, non avendo sortito obiezioni o richieste di chiarimento nel periodo intercorso tra un'assemblea e l'altra, non ha subito alcuna modifica.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione triennale, spiega Sala, si è considerato un aumento contenuto del 5% rispetto al volume di attività del 2019.

La presidente Loukiainen affida quindi l'analisi al Revisore contabile, dott.ssa Saveria Morello.

Il revisore unico conferma la correttezza dell'impianto economico, suffragata dal buon esito delle verifiche effettuate in corso d'anno.

L'assessore di Arcore Del Campo solleva alcune riflessioni riguardanti la costruzione del bilancio di previsione triennale, sostenendo che quanto ivi previsto dovrebbe essere in linea coi bilanci triennali dei comuni. Gli aumenti riportati sui servizi non sembrano ad oggi sostenibili. La dott.ssa Morello concorda, anche se, aggiunge, riporta la stessa prassi anche nelle altre aziende speciali presso cui lavora.

Al riguardo, è opinione dei presenti che benché in passato non si sia mai posta particolare attenzione alla redazione del bilancio triennale, a partire dal prossimo anno esso andrà costruito acquisendo informazioni sugli orientamenti dei comuni.

Il documento così come redatto viene messo al voto.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE  
con voto unanime  
DELIBERA

l'approvazione del Bilancio di previsione annuale 2020 e triennale 2020-2022, redatto secondo il modello CE supportato dal parere positivo del Revisore Unico dei conti.

**TEMI IN DISCUSSIONE**

n. 01	ESAME REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO	-
-------	--	---

Il tema viene rinviato ad una prossima seduta.

**COMUNICAZIONI**

-

**TERMINE DELLA SEDUTA**

La seduta viene chiusa alle ore 19.48

\*\*\*\*\*

Allegati:

1. Prospetto con le proposte di modifica statuto aziendale, versione finale
2. Piano Programma 2020, comprensivo del Bilancio di previsione 2020 e triennale 2020-2022

\*\*\*\*\*

**ESECUTIVITA'**

Le presenti deliberazioni sono divenute ESECUTIVE ai sensi di legge in data 17/12/2019

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE  
*Kristiina Loukiainen*

IL SEGRETARIO  
*Claudia Sala*

-----  
**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI**

Questo verbale sarà pubblicato sul sito di Offertasociale almeno per quindici giorni consecutivi e successivamente archiviato.

## **Art. 15. " Erogazione di servizi e prestazioni a soggetti terzi**

Viene cancellata la frase "...nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale, e nel rispetto della normativa vigente", che viene sostituita con "nella misura in cui la produzione di tali servizi sia inferiore al 20 % dell'attività aziendale (ai sensi dell'art 5 comma 1 lettera b D.Lgs 50/2016 e smi) e comunque nel rispetto della normativa vigente.

e, pertanto, il nuovo testo dell'articolo, è il seguente:

**L'Azienda ha facoltà di erogare prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati – ivi compresi Enti Locali non consorziati - nella misura in cui la produzione di tali servizi sia inferiore al 20 % dell'attività aziendale (ai sensi dell'art 5 comma 1 lettera b D.Lgs 50/2016 e smi) e comunque nel rispetto della normativa vigente.**

## **Art. 21. Attribuzioni**

Al comma 1. Viene inserito il nuovo punto b) come segue

b) elegge i membri del Comitato di controllo analogo congiunto secondo quanto previsto dall'art. 38 bis del presente Statuto

Al punto2. viene aggiunta la frase: "ai fini di quanto previsto dall'art. 43 co. 5 del presente Statuto".

E viene cancellata la frase "Per quanto riguarda i suddetti atti fondamentali, l'Assemblea generale provvede all'approvazione in luogo dei Consigli comunali di ogni singolo Ente locale consorziato".

e, pertanto, il nuovo testo dell'articolo, è il seguente:

**1. L'Assemblea generale dei soci rappresenta unitariamente gli Enti consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:**

- a) **elegge, nel proprio seno, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente;**
- b) **elegge i membri del Comitato di controllo analogo congiunto secondo quanto previsto dall'art. 38 bis del presente Statuto;**
- c) **definisce il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi del c. 2, art. 31 del presente Statuto);**
- d) **nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Comuni consorziati secondo i criteri definiti nell'art. 31 del presente Statuto;**
- e) **determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;**
- f) **nomina il Revisore dei Conti;**
- g) **stabilisce i gettoni di presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e il compenso del Revisore;**
- h) **determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 30;**
- i) **approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del D.Lgs 267/2000, e in particolare il Piano programma annuale, lo schema tipo dei contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Bilancio d'esercizio comprensivo del Conto Consuntivo e le relative variazioni;**
- j) **delibera inoltre sui seguenti oggetti:**
  - **proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda;**
  - **richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda;**
  - **accoglimento di conferimenti di servizi o capitali**
  - **scioglimento dell'Azienda;**
  - **modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisione delle quote di partecipazione;**
  - **modalità di compartecipazione a carico dell'utenza, sulla base di regolamenti territoriali di accesso ai servizi;**
  - **Bilancio Sociale;**
  - **convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;**
  - **sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;**
  - **accensione di mutui;**
  - **approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso;**
  - **acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permute.**



2. Gli atti fondamentali approvati dall'Assemblea dei soci (Piano programma, schema tipo dei contratti di servizio, bilancio economico di previsione annuale/triennale, bilancio di esercizio) dovranno essere trasmessi a tutti i Comuni consorziati non appena approvati dall'Assemblea generale. La trasmissione degli atti, accompagnati da nota a firma del Presidente dell'Assemblea, sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata ai fini di quanto previsto dall'art. 43 co. 5 del presente statuto.

### Art. 26 Maggioranza assoluta

Viene cancellato il punto b) nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

e, pertanto, il nuovo testo dell'articolo, è il seguente:

1. E' necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea generale dei soci per la validità delle seguenti deliberazioni:
  - a. nomina del Presidente dell'Assemblea generale dei soci e del Vice Presidente;
  - b. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
  - c. revoca del Presidente dell'Assemblea;
  - d. nuove ammissioni di Enti all'AZIENDA;
  - e. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali
  - f. modifiche statutarie;
  - g. scioglimento;
  - h. determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
  - i. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione;
  - j. contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
  - k. modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10;
2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.
3. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere.

### Art. 31 Il Consiglio di Amministrazione

Al punto 1 viene aggiunta la frase: "con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti"

e, pertanto, il nuovo testo dell'articolo, è il seguente:

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di cinque componenti, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica. I criteri e il numero dei componenti vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.
3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni, e ciascun componente è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.
4. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun Amministratore, ed è conservato agli atti dell'Azienda.
5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
6. Possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla legge per essere eletti Consiglieri Comunali e Provinciali e che non abbiano cause di incompatibilità o inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. 39/13.
7. Nella prima seduta i consiglieri rilasciano formale auto-dichiarazione attestante l'assenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità all'assunzione della carica.
8. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

### Dopo l'art. 38 viene aggiunto il nuovo articolo 38bis:

Art. 38 bis

Il Comitato per il controllo analogo congiunto

1. E' istituito il Comitato per il controllo analogo congiunto dell'Azienda Speciale Consortile Offertasociale. Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte dei Comuni associati. I pareri preventivi resi dal Comitato hanno una funzione ausiliaria e facilitatrice dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni al fine di valutare l'adequatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo una conoscenza puntuale dell'andamento complessivo della gestione e di monitorare la qualità dei servizi erogati dall' azienda.
2. Per le finalità del precedente comma il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi priorità e piani dell'Azienda e delle relative direttive generali; a tal fine il Cda sottopone a preventivo parere del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, una relazione annuale sull'andamento economico patrimoniale e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, e le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea relative ai seguenti argomenti:
  - a. il Piano programma annuale;
  - b. i contratti di servizio
  - c. il Bilancio di Previsione annuale e triennale;
  - d. il Conto Consuntivo e il bilancio di esercizio.
  - e. Approvazione e modifica del piano di organizzazione con relativo potere di veto.
3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo da parte del Comitato.
4. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Comitato può richiedere informazioni e visionare atti e documentazione relativi all'Azienda ed alla sua amministrazione; si confronta inoltre con il Revisore dei Conti.
5. L'Assemblea Generale dei soci elegge, nel proprio seno, i n. 7 componenti del Comitato con separate votazioni rispettivamente:
  - a) n. 2 componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  - b) n. 4 componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti;
  - c) n. 1 componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Partecipano al voto a scrutinio segreto solo i Comuni appartenenti a ciascuna fascia demografica e viene approvata la candidatura che avrà ottenuto la maggioranza dei Comuni votanti appartenenti alla medesima fascia. In caso di parità dopo la votazione a scrutinio segreto si procede con votazione palese e viene approvata la candidatura che avrà ricevuto il voto da parte del maggior numero di abitanti equivalenti (ottenuti sommando gli abitanti dei Comuni che avranno votato ciascuna candidatura). Per quanto previsto nel presente comma 5 si fa riferimento al numero di abitanti risultanti al 31 dicembre del penultimo anno precedente alla elezione del Comitato.

6. Sono eleggibili nel Comitato per il controllo analogo congiunto i Sindaci dei Comuni o Assessori da questi delegati, in via permanente. Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente ed un vice Presidente che dovrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni di componente del Comitato, né rimborsi per le spese sostenute.
7. Salvo quanto richiamato nel successivo comma 6, i membri del Comitato durano in carica 3 (tre) anni a partire dalla data di nomina e scadono alla data della prima Assemblea successiva al decorrere dei 3 (tre) anni. I membri del Comitato sono rieleggibili.
8. I membri del Comitato decadono nel caso non rivestano più la carica di Sindaco/Assessore Comunale o in caso di rinuncia o dopo tre assenze consecutive non giustificate. Il Presidente del Comitato dà comunicazione tempestiva della decadenza al Presidente dell'Assemblea che, senza ritardo, convoca una seduta dell'Assemblea per la nomina del sostituto, sulla base della designazione della fascia demografica interessata alla surroga; il mandato del componente oggetto di surroga avrà la stessa durata residua del Comitato.
9. Il Comitato si riunisce presso la sede legale dell'Azienda. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno la metà dei componenti dell'organo stesso. Il Comitato di Controllo delibera a maggioranza dei presenti.
10. Il Presidente dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato. Su richiesta del Presidente del Comitato, i componenti del Cda e il Direttore dell'Azienda, senza diritto di voto, partecipano alle riunioni del Comitato.
11. Il Comitato ha funzioni di coordinamento tra i Comuni aderenti con riguardo alle attività di Offerta Sociale nel suo complesso. Ove richiesto, formula pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Assemblea su materie attinenti l'operatività dell'Azienda.
12. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento.

## **Art. 43 Contabilità e bilancio**

Viene aggiunto il punto 5

5. I Consigli Comunali dei Comuni associati votano il Bilancio preventivo annuale e triennale (accompagnato da una relazione programmatica annuale) ed il bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo dell'Azienda, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dei soci.

e, pertanto, il nuovo testo dell'articolo, è il seguente:

**1.L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare dal D.P.R. 902/1986, titolo III e dal TUEL 267/2000. e s.m.i.**

**2.I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:**

**a) il Bilancio preventivo annuale e triennale, accompagnato da una relazione programmatica annuale;**

**b) il bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo.**

**3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 21, comma 1 lettera h) del presente statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.**

**4.Ai sensi dell'art. 114, c. 4 del TUEL, l'azienda è tenuta a informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.**

**5.I Consigli Comunali dei Comuni associati votano il Bilancio preventivo annuale e triennale (accompagnato da una relazione programmatica annuale) ed il bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo dell'Azienda, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dei soci.**

# **STATUTO**

**DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
PER I SERVIZI ALLA PERSONA**

**TRA I COMUNI DI:**

AGRATE BRIANZA, AICURZIO, ARCORE, BASIANO, BELLUSCO,  
BERNAREGGIO, BURAGO DI MOLGORA, BUSNAGO, CAMPARADA,  
CAPONAGO, CARNATE, CAVENAGO DI BRIANZA, CORNATE D'ADDA,  
CONCOREZZO, CORREZZANA, GREZZAGO, LESMO, MASATE,  
MEZZAGO, ORNAGO, POZZO D'ADDA, RONCELLO, RONCO BRIANTINO,  
SULBIATE, TREZZANO ROSA, TREZZO SULL'ADDA, USMATE VELATE,  
VAPRIO D'ADDA E VIMERCATE

(Art. 114 d. LGS 267/2000)

***“OFFERTASOCIALE asc”***  
***AZIENDA PER I  
SERVIZI ALLA PERSONA***

## **TESTO DEFINITIVO**

Approvato dall'Assemblea il 25 ottobre 2002

Modificato dall'Assemblea del 16 dicembre 2003

Modificato dall'Assemblea del 21 dicembre 2004

Modificato dall'Assemblea del 09 novembre 2010

Modificato dall'Assemblea del 25 ottobre 2011

Modificato dall'Assemblea del 14 maggio 2019

Modificato dall'Assemblea del ..... 2020

# Indice

## TITOLO I

### Costituzione, scopo, durata, conferimento e dotazione

Articolo 1	Costituzione	pag.	01
Articolo 2	Sede	pag.	01
Articolo 3	Scopo e finalità	pag.	01
Articolo 4	Gestione dei servizi	pag.	02
Articolo 5	Durata	pag.	03
Articolo 6	Modalità di partecipazione	pag.	03
Articolo 7	Diritti dei partecipanti	pag.	03
Articolo 8	Partecipazione alla vita sociale	pag.	03
Articolo 9	Capitale di dotazione dell'Azienda	pag.	04
Articolo 10	Criteri di partecipazione al voto assembleare	pag.	04
Articolo 11	Astensione obbligatoria dal voto assembleare	pag.	05
Articolo 12	Calcolo periodico dei voti assembleari	pag.	05
Articolo 13	Modalità di accoglimento dei nuovi enti	pag.	05
Articolo 14	Criteri di partecipazione alla spesa	pag.	05
Articolo 15	Erogazione di servizi e prestazioni a soggetti terzi	pag.	06
Articolo 16	Recesso	pag.	06
Articolo 17	Scioglimento	pag.	06

## TITOLO II

### Gli organi e l'organizzazione

Articolo 18	Gli organi consortili	pag.	07
Articolo 19	L'assemblea generale dei soci	pag.	07
Articolo 20	Durata	pag.	07
Articolo 21	Attribuzioni	pag.	07
Articolo 22	Adunanze	pag.	08
Articolo 23	Convocazione	pag.	09
Articolo 24	Validità delle sedute	pag.	09
Articolo 25	Validità delle deliberazioni	pag.	09
Articolo 26	Maggioranza assoluta	pag.	09
Articolo 27	Il presidente dell'assemblea	pag.	10
Articolo 28	Regolamento dell'assemblea	pag.	10
Articolo 29	Le Commissioni tecniche	pag.	10
Articolo 30	Strumenti di indirizzo per le politiche sociali	pag.	11
Articolo 31	Il consiglio d'amministrazione	pag.	11
Articolo 32	Decadenza e revoca del CdA	pag.	11
Articolo 33	Divieto di partecipazione alle sedute	pag.	12
Articolo 34	Competenze	pag.	12
Articolo 35	Convocazione	pag.	13
Articolo 36	Il presidente del consiglio d'amministrazione	pag.	13
Articolo 37	Gettone di presenza	pag.	13
Articolo 38	Sostituzione	pag.	14
Articolo 38 bis	Comitato per il controllo analogo congiunto	pag.	14
Articolo 39	Il direttore	pag.	15
Articolo 40	Attribuzioni del direttore	pag.	15
Articolo 41	Il regolamento di organizzazione	pag.	16
Articolo 42	Il personale	pag.	16

### **TITOLO III**

#### **Programmazione, bilanci, contabilità e contratti**

Articolo 43	Contabilità e bilancio	pag.	16
Articolo 44	Patrimonio	pag.	17
Articolo 45	Disciplina generale dei contratti	pag.	17
Articolo 46	Revisore dei conti	pag.	17

### **TITOLO IV**

#### **Norme finali**

Articolo 47	Controversie	pag.	17
-------------	--------------	------	----

## TITOLO I

### COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

#### *Art. 1*

##### *Costituzione*

1. Fra i Comuni di: Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Cornate d'Adda, Concorezzo, Correzzana, Grezzago, Lesmo, Masate, Mezzago, Ornago, Pozzo d'Adda, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Usmate Velate, Vaprio d'Adda e Vimercate ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e sulla base della Convenzione approvata da tutti i singoli comuni, è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'Azienda Speciale Consortile denominata **"OFFERTASOCIALE" - AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA** (anche detta nel seguito, per brevità, Azienda) per l'esercizio di attività e servizi di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art. 3.
2. L'Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
3. Il funzionamento dell'Azienda è regolamentato dal presente Statuto.

#### *Art. 2*

##### *Sede dell'Azienda*

1. La sede legale dell'Azienda è in Vimercate – Piazza Marconi 7/d.
2. Con deliberazione dell'Assemblea generale possono essere istituite sedi operative in località diverse.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

#### *Art. 3*

##### *Scopo e finalità*

1. Scopo dell'Azienda è l'esercizio di servizi assistenziali, educativi e socio-sanitari integrati e, più in generale, la gestione associata dei servizi alla persona mediante:
  - la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definiti nel Piano di Zona (legge 328/00);
  - la gestione di servizi di competenza istituzionale degli enti consorziati che gli stessi ritengono opportuno conferire all'azienda;
  - la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
  - la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
2. I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati, e in particolare:
  - Anziani
  - Adulti in difficoltà

- Disabili
  - Minori-Famiglia
3. Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione gestionale, e per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera delle dinamiche demografiche.
  4. L'Azienda può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali e socio-sanitari aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 3.
  5. L'esercizio e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:
    - sviluppare e consolidare la cultura dei servizi socio-assistenziali, educativi e socio-sanitari nel territorio di competenza come risultato della politica dei Comuni e dare chiarezza e identità alle funzioni sociali di cui sono titolari;
    - assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito territoriale;
    - garantire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
    - assicurare ai Comuni consorziati interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi;
    - migliorare il sistema di erogazione dei servizi sia sul piano dell'appropriatezza che della qualità;
    - individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità dei cittadini - utenti e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, la politica abitativa e del lavoro.
  6. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività e funzioni, l'azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

#### *Art.4 Gestione dei servizi*

1. L'Azienda esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative, enti del terzo settore e privato sociale.
2. L'Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.



*Art.5*  
*Durata*

1. L'Azienda ha la durata di 40 anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data della firma dell'atto costitutivo.
2. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
3. E' facoltà dei comuni consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.
4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

*Art.6*  
*Modalità di partecipazione*

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.
2. La partecipazione all' Azienda deriva da: a) conferimento del capitale di dotazione b) conferimento di servizi attinenti l'oggetto.
3. I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.
4. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti locali, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

*Art. 7*  
*Diritti dei partecipanti*

1. I diritti dei partecipanti si esplicano attraverso:
  - a) la partecipazione all'Assemblea dell'azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.10;
  - b) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio.
  - c) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari totali, ricalcolati allo scopo di sterilizzare l'effetto determinato dalla clausola di cui al comma 4 dell'articolo 10.

*Art. 8*  
*Partecipazione alla vita sociale*

1. Ciascun ente consorziato partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.
2. Gli Enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.
3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
4. Gli Enti consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo art.14.

*Articolo 9*  
*Capitale di dotazione dell'Azienda*

1. Il capitale in dotazione dell'Azienda ammonta a euro 50.000, sulla base delle quote conferite dai Comuni all'atto della sua costituzione, per come meglio indicato nell'allegata tabella di riparto.

*Articolo 10*  
*Criteri di partecipazione al voto assembleare*

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea generale dei soci dal proprio Sindaco o dall'Assessore o Consigliere da questi delegati, preferibilmente in via permanente. La delega è efficace fino a revoca del Sindaco, decadenza o termine del mandato di quest'ultimo. Sono inoltre consentite deleghe temporanee ai rappresentanti di altro ente consorziato.
2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.

3. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate:

a) quota relativa ai conferimenti di capitale = 400 voti;

I suddetti 400 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale effettuati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto.

La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale effettuato da ciascun ente dal giorno di costituzione dell'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente. Per suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio.

I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale e alle successive ricapitalizzazioni dell'Azienda. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.

b) quota relativa al conferimento di servizi = 600 voti

I suddetti 600 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso e il numero dei servizi conferiti o delegati all'Azienda.

La ponderazione della popolazione avviene attraverso l'applicazione al dato demografico di un coefficiente che riflette il valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale correlato ai medesimi, escluse eventuali quote derivanti da prestazioni a soggetti non associati.

In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto

La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del bilancio di previsione appositamente riclassificato per servizi e la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente in ciascuno dei comuni consorziati.

4. Al fine di valorizzare la partecipazione e la rilevanza degli enti di minori dimensioni, si stabilisce che i comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti siano equiparati ai comuni con oltre 5.000 abitanti.

#### *Art. 11*

##### *Astensione obbligatoria dal voto assembleare*

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.
2. Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta.

#### *Art. 12*

##### *Ricalcolo periodico dei voti Assembleari*

1. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione).
2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:
  - recessi
  - nuove ammissioni
3. Nei suddetti casi, l'Assemblea generale dei soci, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
4. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea generale dei soci, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
5. Come precisato al precedente art. 6, c. 3, l'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti o modificano il riparto dei 1.000 voti assembleari sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, la quale delibera a maggioranza assoluta.
6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti consorziati; le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

#### *Art. 13*

##### *Modalità di accoglimento di nuovi enti*

1. Nel caso di specie, l'Assemblea generale dei soci delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.
2. L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote associative, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

#### *Art. 14*

##### *Criteri di partecipazione alla spesa*

1. Gli Enti consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività corrente dell'Azienda erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto del peso demografico e del livello di fruizione dei servizi, così come meglio specificato nel relativo contratto del servizio

*Art. 15*  
*Erogazione di servizi e prestazioni a soggetti terzi*

L'Azienda ha facoltà di erogare prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati – ivi compresi Enti Locali non consorziati - nella misura in cui la produzione di tali servizi sia inferiore al 20 % dell'attività aziendale (ai sensi dell'art 5 comma 1 lettera b Dlgs 50/2016 e smi) e comunque nel rispetto della normativa vigente.

*Art.16*  
*Recesso*

1. E' consentito il recesso dei Comuni consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
3. Della volontà di recedere deve essere dato preavviso scritto al Consiglio di Amministrazione. Successivamente al preavviso, il recesso deve essere notificato all'Azienda Speciale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al presidente dell'Assemblea generale dei soci, con un anticipo di almeno 12 mesi. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo.
4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea generale dei soci, attraverso apposita presa d'atto, che viene quindi trasmessa al Consiglio di Amministrazione perché provveda al conseguente riassetto dell'impianto gestionale.
5. Nel caso di recesso di un singolo Ente:
  - a) la liquidazione della quota di capitale sociale spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente - al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso – viene escussa dall'azienda speciale nell'arco dell'anno successivo;
  - b) il diritto al recupero della quota parte degli investimenti mobiliari e immobiliari capitalizzati nel corso della gestione aziendale, può essere esercitato - al pari dei soci rimasti titolari della convenzione istitutiva - ex post l'atto di scioglimento dell'azienda speciale o della sua messa in liquidazione;
  - c) nel caso di beni immobili già acquisiti dall'Azienda Speciale e soggetti a mutuo pluriennale, l'Ente che ha esercitato il recesso è tenuto - in soluzione unica o periodica fino al totale rimborso del prestito bancario - al mantenimento del proprio impegno di spesa, relativamente al corrispettivo della quota parte assegnata all'atto della notifica dei mutui in essere; tale impegno, a richiesta dell'ente interessato e con atto del Consiglio di Amministrazione, può essere scomputato dalla liquidazione della quota di capitale dovuta.

*Art.17*  
*Scioglimento*

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, con maggioranza qualificata fissata in almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti assembleari totali purché siano espressi da almeno i 2/3 (due terzi) più uno dei comuni aderenti.
2. Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun comune sono calcolate sulla base dei millesimi di competenza.

## TITOLO II

### GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

#### Art. 18 *Gli organi consortili*

Sono organi consortili:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. il Direttore generale;
5. il Revisore dei Conti.

#### Art. 19 *L'Assemblea generale dei soci*

- 1 L'Assemblea generale dei soci è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti consorziati. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente consorziato o da loro delegati.
2. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.
3. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea generale dei soci spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.
4. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente associato.
5. I membri dell'Assemblea generale dei soci sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

#### Art. 20 *Durata*

1. L'Assemblea generale dei soci è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

#### Art. 21 *Attribuzioni*

1. L'Assemblea generale dei soci rappresenta unitariamente gli Enti consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:
  - a) elegge, nel proprio seno, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente;
  - b) elegge i membri del Comitato di Controllo analogo congiunto secondo quanto previsto dall'art. 38 bis del presente Statuto;
  - c) definisce il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi del c. 2, art. 31 del presente Statuto);
  - d) nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Comuni consorziati secondo i criteri definiti nell'art. 31 del presente Statuto;

- e) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- f) nomina il Revisore dei Conti;
- g) stabilisce i gettoni di presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e il compenso del Revisore;
- h) determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 30;
- i) approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma annuale, lo schema tipo dei contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Bilancio d'esercizio comprensivo del Conto Consuntivo e le relative variazioni;
- j) delibera inoltre sui seguenti oggetti:
- proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda;
  - richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda;
  - accoglimento di conferimenti di servizi o capitali
  - scioglimento dell'Azienda;
  - modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisione delle quote di partecipazione;
  - modalità di compartecipazione a carico dell'utenza, sulla base di regolamenti territoriali di accesso ai servizi;
  - Bilancio Sociale;
  - convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
  - sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
  - accensione di mutui;
  - approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso;
  - acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.

2. Gli atti fondamentali approvati dall'Assemblea dei soci (Piano programma, schema tipo dei contratti di servizio, bilancio economico di previsione annuale/triennale, bilancio di esercizio) dovranno essere trasmessi a tutti i Comuni consorziati non appena approvati dall'Assemblea generale. La trasmissione degli atti, accompagnati da nota a firma del Presidente dell'Assemblea, sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata ai fini di quanto previsto dall'art. 43 co. 5 del presente Statuto.

## *Art.22 Adunanze*

1. L'Assemblea generale dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'Azienda.
2. L'Assemblea generale dei soci può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché del Revisore dei Conti.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.
5. Alle sedute dell'Assemblea generale dei soci partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o un membro di quest'ultimo, il Direttore e, eventualmente, l'addetto alla verbalizzazione.

### *Art.23*

#### *Convocazione*

1. L'Assemblea generale dei soci è convocata dal suo Presidente mediante email con avviso di ricevimento o attraverso altre idonee forme ritenute adeguate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 19, comma 5, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
3. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore.
4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea generale dei soci si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti consorziati.
5. In caso di decadenza, dimissioni o recesso del Presidente e del vice presidente, l'adunanza viene convocata dal componente dell'Assemblea generale dei soci che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i comuni aderenti all'Azienda, ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

### *Art.24*

#### *Validità delle sedute*

1. L'Assemblea generale dei soci, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione all'Azienda, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% degli Enti consorziati.
2. In caso di seduta non validamente costituita in prima convocazione, l'Assemblea generale dei soci può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i comuni presenti rappresentino almeno il 50% delle quote.
4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.
5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

### *Art.25*

#### *Validità delle deliberazioni*

1. Ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art. 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.
2. E' valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti dall'art. 26, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.
3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

### *Art. 26*

#### *Maggioranza assoluta*

1. E' necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea generale dei soci per la validità delle seguenti deliberazioni:
  - a. nomina del Presidente dell'Assemblea generale dei soci e del Vice Presidente;
  - b. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
  - c. revoca del Presidente dell'Assemblea;
  - d. nuove ammissioni di Enti all'AZIENDA;
  - e. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali

- f. modifiche statutarie;
  - g. scioglimento;
  - h. determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
  - i. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione;
  - j. contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
  - k. modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10;
2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.
  3. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere.

#### *Art. 27*

##### *Il Presidente dell'Assemblea generale dei soci*

1. Il Presidente dell'Assemblea generale dei comuni consorziati, nominato secondo la procedura di voto di cui al precedente art. 26, dura in carica per il tempo del mandato.
2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda ed esercita le seguenti funzioni:
  - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea generale dei soci;
  - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea generale dei soci;
  - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) trasmette agli Enti associati gli atti fondamentali dell'Azienda, e in particolare gli atti di cui all'art. 21 e all'art. 43, comma 4 del presente Statuto;
  - e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
  - f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal componente dell'Assemblea generale dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede legale dell'azienda.

#### *Art. 28*

##### *Regolamento dell'Assemblea*

1. L'Assemblea generale dei soci può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art. 26.

#### *Art. 29*

##### *Le Commissioni tecniche*

1. Il modello gestionale adottato dall'Azienda, che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.
2. Per questo l'Azienda si avvale della consultazione di Commissioni Tecniche composte dagli operatori sociali dei comuni.



3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
  - a) fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
  - b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
  - c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate
4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

#### *Art. 30*

##### *Strumenti di indirizzo per le politiche sociali*

1. Al fine di orientare l'attività del CdA e della Direzione tecnica aziendale, l'Assemblea definisce le linee di indirizzo delle politiche sociali a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del CDA debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

#### *Art.31*

##### *Il Consiglio di Amministrazione*

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di cinque componenti, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica. I criteri e il numero dei componenti vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.
3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni, e ciascun componente è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.
4. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun Amministratore, ed è conservato agli atti dell'Azienda.
5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
6. Possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla legge per essere eletti Consiglieri Comunali e Provinciali e che non abbiano cause di incompatibilità o inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 39/13.
7. Nella prima seduta i consiglieri rilasciano formale auto-dichiarazione attestante l'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità all'assunzione della carica.
8. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

#### *Art.32*

##### *Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione*

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di almeno la metà dei componenti contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea generale dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea
4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea generale dei soci, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita
6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea generale dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea generale dei soci.
7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea generale dei soci, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea generale dei soci la relativa surrogazione, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8. I consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 26.
10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

#### *Art. 33*

#### *Divieto di partecipazione alle sedute*

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado

#### *Art. 34*

#### *Competenze*

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale, e può essere disciplinata da apposito regolamento predisposto dallo stesso Consiglio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il CDA non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'Amministrazione:
  - a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
  - b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
  - c) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
  - d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
6. Competono inoltre al CDA:
  - a) la nomina del Vicepresidente
  - b) la nomina del Direttore;
  - c) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione
  - d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
  - e) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nel Regolamento aziendale per gli acquisti;
  - f) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo
  - g) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;

- h) ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo
  - i) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;
  - j) la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
  - k) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
  - l) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea generale dei soci, al Presidente e al Direttore.
7. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore, e riferisce sul proprio operato all'Assemblea consortile, almeno una volta l'anno.

#### *Art.35 Convocazione*

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

#### *Art.36 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta inoltre al Presidente:
- a) promuovere l'attività dell'Azienda;
  - b) convocare il CDA e presiederne le sedute;
  - c) curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
  - d) concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal CDA;
  - e) emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Presidente stesso;
  - f) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia di competenza del CDA, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio;
  - g) attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
  - h) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
  - l) vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
  - j) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
  - K) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CdA.

#### *Art.37 Gettone di presenza*

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione viene corrisposto un gettone di presenza.
1. I provvedimenti relativi all'attribuzione di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati dall'Assemblea al momento della nomina, tenendo conto della dimensione e dell'insieme delle attività facenti capo all'azienda.

*Art. 38*  
*Sostituzione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea generale dei soci nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

*Art. 38 bis*  
*Il Comitato per il controllo analogo congiunto*

1. E' istituito il Comitato per il controllo analogo congiunto dell'Azienda Speciale Consortile Offertasociale. Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte dei Comuni associati. I pareri preventivi resi dal Comitato hanno una funzione ausiliaria e facilitatrice dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo una conoscenza puntuale dell'andamento complessivo della gestione e di monitorare la qualità dei servizi erogati dall'azienda.
2. Per le finalità del precedente comma il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi priorità e piani dell'Azienda e delle relative direttive generali; a tal fine il Cda sottopone a preventivo parere del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, una relazione annuale sull'andamento economico patrimoniale e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, e le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea relative ai seguenti argomenti:
  - a. il Piano programma annuale;
  - b. i contratti di servizio
  - c. il Bilancio di Previsione annuale e triennale;
  - d. il Conto Consuntivo e il bilancio di esercizio.
  - e. Approvazione e modifica del piano di organizzazione con relativo potere di veto.
3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo da parte del Comitato.
4. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Comitato può richiedere informazioni e visionare atti e documentazione relativi all'Azienda ed alla sua amministrazione; si confronta inoltre con il Revisore dei Conti.
5. L'Assemblea Generale dei soci elegge, nel proprio seno, i n. 7 componenti del Comitato con separate votazioni rispettivamente:
  - a) n. 2 componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000;
  - b) n. 4 componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti;
  - c) n. 1 componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Partecipano al voto a scrutinio segreto solo i Comuni appartenenti a ciascuna fascia demografica e viene approvata la candidatura che avrà ottenuto la maggioranza dei Comuni votanti appartenenti alla medesima fascia. In caso di parità dopo la votazione a scrutinio segreto si procede con votazione palese e viene approvata la candidatura che avrà ricevuto il voto da parte del maggior numero di abitanti equivalenti (ottenuti sommando gli abitanti dei Comuni che avranno votato ciascuna candidatura). Per quanto previsto nel presente comma 5 si fa riferimento al numero di abitanti risultanti al 31 dicembre del penultimo anno precedente alla elezione del Comitato.

6. Sono eleggibili nel Comitato per il controllo analogo congiunto i Sindaci dei Comuni o Assessori da questi delegati, in via permanente. Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente ed un vice Presidente che dovrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni di componente del Comitato, né rimborsi per le spese sostenute.

7. Salvo quanto richiamato nel successivo comma 6, i membri del Comitato durano in carica 3 (tre) anni a partire dalla data di nomina e scadono alla data della prima Assemblea successiva al decorrere dei 3 (tre) anni. I membri del Comitato sono rieleggibili.

8. I membri del Comitato decadono nel caso non rivestano più la carica di Sindaco/Assessore Comunale o in caso di rinuncia o dopo tre assenze consecutive non giustificate. Il Presidente del Comitato dà comunicazione tempestiva della decadenza al Presidente dell'Assemblea che, senza ritardo, convoca una seduta dell'Assemblea per la nomina del sostituto, sulla base della designazione della fascia demografica interessata alla surroga; il mandato del componente oggetto di surroga avrà la stessa durata residua del Comitato.

9. Il Comitato si riunisce presso la sede legale dell'Azienda. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno la metà dei componenti dell'organo stesso. Il Comitato di Controllo delibera a maggioranza dei presenti.

10. Il Presidente dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato. Su richiesta del Presidente del Comitato, i componenti del Cda e il Direttore dell'Azienda, senza diritto di voto, partecipano alle riunioni del Comitato.

11. Il Comitato ha funzioni di coordinamento tra i Comuni aderenti con riguardo alle attività di Offerta Sociale nel suo complesso. Ove richiesto, formula pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Assemblea su materie attinenti l'operatività dell'Azienda.

12. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento.

#### *Art.39 Il Direttore*

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento. L'incarico può essere rinnovato.

Il rinnovo o la revoca dell'incarico possono essere esercitati entro un periodo massimo di 180 giorni.

In via transitoria e per garantire continuità dell'attività dell'Azienda, è prevista una fase di validità dell'incarico di direttore eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le materie di propria competenza di cui all'art.40, per un tempo massimo di 60 giorni e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli enti locali.

3. L'incarico di direttore è conferito, previa selezione pubblica, sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.

4. La scelta del Direttore, sulla scorta degli esiti della selezione di cui sopra, nonché la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica dell'assemblea.

5. La revoca del direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal contratto della dirigenza degli enti locali.

#### *Art.40 Attribuzioni del Direttore*

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda e a lui competono le attribuzioni di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i.

2. Compete quindi al Direttore, quale Ufficio di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina

legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

4. In particolare, il direttore:
  - a. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art.30;
  - b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
  - c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CDA;
  - d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del CDA e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali;
  - e. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CDA.
5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio d'Amministrazione.

#### *Art. 41*

#### *Il Regolamento di organizzazione*

1. Il Direttore predispone il Regolamento di organizzazione per la disciplina dei servizi e delle unità di offerta.
2. Tale Regolamento è soggetto all'approvazione del CdA.

#### *Art. 42*

#### *Il personale*

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

### **TITOLO III**

### **PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA', CONTRATTI**

#### *Art. 43*

#### *Contabilità e bilancio*

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare dal D.P.R. 902/1986, titolo III e dal TUEL 267/2000. e s.m.i.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
  - a) il Bilancio preventivo annuale e triennale, accompagnato da una relazione programmatica annuale;
  - b) il bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo.
3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 21, comma 1 lettera h) del presente statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.
4. Ai sensi dell'art. 114, c. 4 del TUEL, l'azienda è tenuta a informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. I Consigli Comunali dei Comuni associati votano il Bilancio preventivo annuale e triennale (accompagnato da una relazione programmatica annuale) ed il bilancio di esercizio,

comprensivo del conto consuntivo dell'Azienda, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dei soci.

*Art. 44*  
*Patrimonio*

1. Il patrimonio aziendale è costituito dal Fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati, dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.
2. E' d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

*Art. 45*  
*Disciplina generale dei contratti*

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, e tenendo conto dei regolamenti aziendali in materia.

*Art. 46*  
*Il Revisore dei conti*

1. Il Revisore dei Conti, iscritto all'apposito Albo, è nominato dall'Assemblea secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
3. Non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge.
4. Il Revisore dei Conti in conformità allo Statuto:
  - a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
  - b) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;
  - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda Speciale Consortile;
  - d) redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.
5. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda Speciale Consortile, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

**TITOLO IV**  
**NORME FINALI**

*Art. 47*  
*Controversie*

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda speciale, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Monza.  
Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.